

REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOL

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 118 comma 1 della Costituzione e dell'art. 13 comma 1 del Dlgs 267/2000, è diretto ad assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e commerciali e le attività di svago nella città di Genova mediante la previsione di prescrizioni di esercizio delle attività commerciali, artigianali alimentari autorizzati alla vendita, di somministrazione di alimenti e bevande anche su suolo pubblico, nonché dei circoli privati autorizzati alla somministrazione ai soli soci di alimenti e bevande.

2. Le disposizioni introdotte con il presente atto regolamentare sono mirate alla tutela della salute pubblica, dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale, della sicurezza.

3. Il Comune di Genova disincentiva l'abuso delle bevande alcoliche e l'uso da parte dei minori, anche attraverso iniziative di tipo culturale, pedagogico ed educativo.

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 118 comma 1 della Costituzione e dell'art. 13 comma 1 del Dlgs 267/2000, è diretto ad assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e commerciali e le attività di svago nella città di Genova mediante la previsione di prescrizioni di esercizio delle attività commerciali, artigianali alimentari autorizzati alla vendita, di somministrazione di alimenti e bevande anche su suolo pubblico, nonché dei circoli privati autorizzati alla somministrazione ai soli soci di alimenti e bevande.

2. Le disposizioni introdotte con il presente atto regolamentare sono mirate alla tutela della salute pubblica, dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale, della sicurezza.

3. Il Comune di Genova disincentiva l'abuso delle bevande alcoliche e l'uso da parte dei minori, anche attraverso iniziative di tipo culturale, pedagogico ed educativo.

REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOL

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono:

a) pubblici esercizi: gli esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) per la somministrazione di alimenti e/o bevande, ovvero la vendita per il consumo sul posto con somministrazione assistita (quella comprensiva di prestazione di servizio di assistenza al cliente con menù, indirizzandolo nelle scelte, portando il prodotto acquistato al tavolo e con il ritiro di posateria e bicchieri di consumo) in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine;

b) somministrazione mediante distributori automatici: l'attività svolta in locali esclusivamente adibiti, purché in tali locali sia sempre presente un somministratore in possesso dei requisiti professionali;

c) esercizi artigianali alimentari: attività dirette alla produzione e vendita di beni alimentari di produzione prevalentemente propria (ad es. pizzerie da asporto, kebab, gelaterie, etc.);

d) esercizi di vicinato: gli esercizi commerciali singoli con il limite di superficie di 250 mq o 100 mq nelle zone storico-ambientali;

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono:

a) pubblici esercizi: gli esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) per la somministrazione al pubblico di alimenti e/o bevande, ovvero la vendita per il consumo sul posto con somministrazione assistita (quella comprensiva di prestazione di servizio di assistenza al cliente con menù, indirizzandolo nelle scelte, portando il prodotto acquistato al tavolo e con il ritiro di posateria e bicchieri di consumo) in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine;

b) esercizi artigianali alimentari: attività dirette alla produzione e vendita di beni alimentari di produzione prevalentemente propria (ad es. pizzerie da asporto, kebab, gelaterie, etc.);

c) esercizi di vicinato: gli esercizi commerciali singoli con il limite di superficie di 250 mq o 100 mq nelle zone storico-ambientali;

d) medie strutture: gli esercizi aventi superficie superiore agli esercizi di vicinato e non superiore a 1.500 mq;

REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOL

e) medie strutture: gli esercizi aventi superficie superiore agli esercizi di vicinato e non superiore a 2.500 mq;

f) grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie netta di vendita superiore ai limiti delle medie strutture di vendita;

g) centro commerciale: una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente; la superficie di vendita di un centro commerciale è quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;

h) circoli privati: si intendono le associazioni esercenti la somministrazione di alimenti e/o bevande presso la sede in cui viene esercitata l'attività istituzionale e in locali il cui accesso è riservato ai rispettivi associati. Sono disciplinati dal D.P.R. 235/2001, che prevede l'avvio dell'attività previa mera Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), valida come autorizzazione ai fini del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

e) grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie netta di vendita superiore ai limiti delle medie strutture di vendita;

f) centro commerciale: una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente; la superficie di vendita di un centro commerciale è quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;

g) circoli privati: si intendono le associazioni aderenti ad uno degli enti nazionali aventi finalità assistenziali esercenti la somministrazione di alimenti e/o bevande presso la sede in cui viene esercitata l'attività istituzionale e in locali il cui accesso è riservato ai rispettivi associati. Sono disciplinati dal D.P.R. 235/2001, che prevede l'avvio dell'attività previa mera Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), valida come autorizzazione ai fini del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOL

i) ambiente urbano: lo spazio adibito alla vita della comunità cittadina all'interno del territorio comunale, entro il quale occorre tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati;

j) consumo sul posto: il consumo diretto ed immediato all'interno di esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare, negli esercizi di artigianato alimentare e presso i panificatori dei prodotti di gastronomia;

k) commercio sulle aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

l) aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico ai sensi dell'art. 2 comma 4 del vigente Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP);

h) ambiente urbano: lo spazio adibito alla vita della comunità cittadina all'interno del territorio comunale, entro il quale occorre tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati;

i) consumo sul posto: il consumo diretto ed immediato di prodotti appartenenti al settore alimentare all'interno di esercizi di vicinato negli esercizi di artigianato alimentare e presso i panificatori;

j) commercio sulle aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

k) aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico ai sensi dell'art. 2 comma 4 del vigente Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP);

REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOL

m) mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

l) mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

m) esercizi di vendita e somministrazione temporanea di alimenti e bevande: esercizi di vendita o di somministrazione aventi carattere temporaneo in occasione di manifestazioni, fiere o sagre.

REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOL

Art. 3 – Indicazioni operative a tutela dei cittadini per la salvaguardia della salute e dell'ambiente (soppresso)

1. I gestori dei pubblici esercizi, dei circoli privati abilitati alla somministrazione, degli esercizi

commerciali e delle attività artigianali alimentari, e gli esercenti il commercio su suolo pubblico sono responsabili dell'impatto che la propria attività induce nell'ambiente urbano, sulla quiete pubblica, sulla salute pubblica e sulla vivibilità della città.

2. Essi, ai fini di una ottimale collaborazione con l'Amministrazione Comunale, eventualmente avvalendosi di personale incaricato all'ordinato svolgimento dell'attività d'impresa e alla prevenzione dei rischi, hanno l'obbligo di adottare tutte le misure di seguito specificate, idonee ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente cittadino, contribuendo altresì a contenere il fenomeno di degrado urbano e disturbo alla quiete pubblica e promuovendo la libera e corretta fruizione degli spazi pubblici:

a. assicurando la completa pulizia e la massima condizione di igiene da rifiuti derivanti sia dalla normale attività (ed, in particolare, carta, plastica, lattine e contenitori per alimenti, da conferire negli appositi contenitori della raccolta differenziata) sia da eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali, nello spazio aperto di fronte

REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOL

all'ingresso degli esercizi e comunque, (soppresso)

laddove la conformazione dei luoghi lo consente, in uno spazio contenuto nel raggio di mt. 10 dagli ingressi dei locali, anche se si tratta di aree pubbliche, e dalle eventuali aree in concessione. Nelle parti di spazio comune a più esercizi, tutti sono tenuti all'osservanza degli obblighi previsti. Tali condizioni si intendono rispettate con il rispetto dei seguenti adempimenti:

- 1a. collocare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti derivanti dall'attività;
- 2a. garantire la piena ed effettiva fruibilità ed efficienza dei servizi igienici interni ai locali;
- 3a. provvedere quotidianamente al lavaggio delle aree di cui sopra;
- b. adottando nell'area di contiguità definita alla lettera precedente le seguenti misure idonee a prevenire ogni comportamento che generi disturbo nelle ore serali o notturne alla quiete pubblica:
 - 1b. non collocare contenitori porta-bicchieri e/o bevande su mensole e davanzali esterni ai locali (se non a seguito di espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale);
 - 2b. non collocare erogatori ovvero spillatori di bevande alla spina all'esterno dei locali di esercizio, se non a seguito di espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
 - 3b. sgomberare l'area oggetto di occupazione dei dehors dagli arredi dopo l'orario di

REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOL

(soppresso)

chiusura o comunque prevedere sistemi che rendano tali arredi non fruibili da eventuali passanti mediante apposite legature o altri sistemi idonei;

4b. mantenere porte e finestre dell'esercizio chiuse (compresi eventuali Dehors chiusi) dopo le ore 24.00 e fino alle ore 07.00 fatto salvo il tempo strettamente necessario al passaggio degli avventori e del personale addetto.

Art. 4 - Indicazioni operative in materia di acustica.

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento sono tenute al rispetto dei valori limite assoluti e differenziali di cui alla vigente normativa in campo acustico, nonché alla Zonizzazione Acustica Comunale.

2. Fatto salvo quanto disposto al successivo comma 3, seconda linea, è assolutamente vietata la diffusione sonora all'esterno dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli privati, delle attività commerciali di vendita e delle attività artigianali di vendita di beni alimentari.

3. Per finalità di tutela della quiete e salute pubblica e contenimento dell'impatto acustico esterno e, fatte salve eventuali ulteriori limitazioni disposte dalla regolazione comunale settoriale, nelle aree cittadine

REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOL

specificate in apposita ordinanza del Sindaco, (soppresso)
l'esercizio delle attività di animazione e di spettacolo dopo le ore 22.00 e fino alle ore 07.00 dovrà avvenire a porte e finestre dell'esercizio chiuse (compresi eventuali Dehors chiusi), fatto salvo il tempo strettamente necessario al passaggio degli avventori, e degli operatori in caso di somministrazione su area pubblica.

L'esercizio delle attività accessorie al fine di minimizzare gli impatti esterni, può avvenire, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla vigente normativa in campo acustico, unicamente previa sottoscrizione degli accordi di cui all'art. 5 del Regolamento di Polizia urbana; al fine di agevolare le funzioni di vigilanza, gli esercenti dovranno esporre, all'esterno dei locali, una copia del Nulla Osta Acustico precedentemente ottenuto ed in corso di validità e il titolo abilitativo alla specifica attività accessoria esercitata, ovvero i riferimenti di quest'ultimo;

4. In occasione di particolari eventi cittadini, cui partecipino pubblici esercizi di cui al presente Regolamento, la conseguente attività degli stessi si riterrà autorizzata ai sensi del provvedimento generale per attività rumorose temporanee, rilasciato in deroga ai vigenti limiti di rumorosità con provvedimento specifico o norma regolamentare agli Enti pubblici e Uffici comunali interessati, ivi compresi i Municipi.

REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOL

Art. 5 - Divieto di pubblicità della promozione del consumo di alcol.

1. E' vietato pubblicizzare mediante affissioni - anche interne all'esercizio – e/o distribuzione di volantini la promozione tariffaria del consumo di bevande alcoliche, ovvero la pubblicizzazione di sconti per volumi di consumo maggiori.

Art. 6 - Divieto di pubblicità della promozione del consumo di alcol.

1. E' vietato pubblicizzare mediante affissioni - anche interne all'esercizio – e/o distribuzione di volantini la promozione tariffaria che associ la diminuzione del prezzo all'aumento del consumo di bevande alcoliche.

REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOL

Art. 6 – Premialità dei comportamenti virtuosi

1. Gli esercenti che sottoscrivono gli accordi di cui all'art. 5 del Regolamento di Polizia urbana, potranno avere delle premialità, il cui seguente elenco è esemplificativo:

- organizzazione di serate di intrattenimento, ricomprese tra le attività rumorose temporanee autorizzate in deroga analogamente agli eventi cittadini di cui all'art. 4 comma 4 del presente Regolamento, con eventuale chiusura delle strade strettamente circostanti l'esercizio ed esenzione dal pagamento del canone Cosap, con concerti su palchi e/o pedane messi a disposizione dal Comune; tali concerti potranno aver luogo unicamente tra le ore 20,00 e le ore 0.30;

- individuazione e messa a disposizione di spazi pubblici a favore dei locali virtuosi con esenzione dal pagamento del canone Cosap, per il periodo estivo, in cui esercitare la somministrazione in occasione di eventi cittadini non oltre le ore 24.00; gli spazi pubblici saranno individuati con gli accordi di cui all'art. 5 del Regolamento di Polizia urbana in aree a basso impatto rispetto al tessuto residenziale.

- restrizioni alla viabilità funzionali alla circolazione pedonale degli avventori;

2. La violazione degli accordi di cui sopra comporta la decadenza delle suddette premialità.

Art. 3 – Accordi per la vivibilità e premialità

1. La Civica Amministrazione d'intesa con i Municipi promuove accordi con gli esercenti e le associazioni di categoria e dei cittadini per migliorare la vivibilità dei quartieri, in cui le parti assumono reciproci impegni sulle misure da adottare, affinché sia promossa la convivenza tra le funzioni residenziali e commerciali e le attività di svago.

2. In tale sede potranno essere previste premialità diverse per chi fornirà un supplemento di servizio alla cittadinanza, come ad esempio l'offerta di servizi di informazione turistica, di fruizione gratuita dei servizi igienici, l'apertura nella fascia oraria diurna e nei giorni festivi, la rinuncia all'installazione di giochi a vincita di danaro, la collaborazione alle iniziative promozionali dei Municipi.

3. Le premialità potranno consistere in:

a. organizzazione di serate di animazione e spettacolo ricomprese tra le attività rumorose temporanee autorizzate in deroga, analogamente agli eventi organizzati e/o patrocinati dalla Civica Amministrazione, sia all'interno che all'esterno dei pubblici esercizi, che potranno avere luogo fino alle ore 0.30;

b. modifiche alla viabilità ordinaria funzionali alla sicura circolazione pedonale

REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOL

- c. degli avventori;
- d. esenzione dal pagamento del canone Cosap;
- e. riduzione della tariffa di affissione per il materiale pubblicitario;
- f. installazione e/o messa a disposizione gratuita di palchi e/o pedane nella disponibilità del Comune;
- g. in occasione di eventi cittadini, individuazione e messa a disposizione di spazi pubblici esterni e attigui ai pubblici esercizi in cui esercitare la somministrazione non oltre le ore 0.30;
- h. altre premialità concordate nell'ambito degli accordi di cui al comma 1.

REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOL

Art. 7 – Limiti orari con riferimento ai singoli ambiti territoriali

1. Gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto della normativa vigente; tuttavia, ai sensi dell'art. 31 Dlgs 201/2011 e dell'art. 50, comma 7, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. , il Sindaco può stabilire con Ordinanza limitazioni orarie per i pubblici esercizi, i circoli privati abilitati alla somministrazione, gli esercizi commerciali, le attività artigianali alimentari e le attività di commercio su aree pubbliche in relazione ai singoli ambiti territoriali in cui sono emerse criticità in relazione alla vivibilità cittadina, documentate dagli organi di controllo di polizia per le seguenti finalità:

- a. la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini;
- b. la riduzione di effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica
- c. la valorizzazione economica delle imprese commerciali
- d. la promozione turistica attraverso forme di collaborazione attiva con le attività commerciali

Art. 5 – Limiti orari con riferimento ai singoli ambiti territoriali

1. Gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto della normativa vigente. Tuttavia, ai sensi dell'art. 31 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'art. 50, comma 7, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., il Sindaco, a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti quali la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali, al fine di contemperare diversi diritti e/o interessi secondo un criterio di adeguatezza e proporzionalità, anche su richiesta dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e/o dei Municipi, sentito il parere dei Municipi interessati, può stabilire con Ordinanza:

- i) limitazioni orarie per i pubblici esercizi, i circoli privati abilitati alla somministrazione, gli esercizi commerciali, le attività artigianali alimentari e le attività di commercio su aree pubbliche in relazione a singoli ambiti territoriali in cui sono emerse criticità relative alla vivibilità cittadina;
- ii) il divieto di vendita e somministrazione di alcolici in determinati orari, oltre a quello legislativamente previsto dall'art.6 del D.L.

REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOL

e. la necessità di poter disporre di una rete commerciale in grado di soddisfare le plurime esigenze dei consumatori sia in riferimento alle esigenze territoriali che settoriali che ai tempi delle funzioni della città.

2. A tal fine il Sindaco se del caso potrà consultare le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative per acquisire segnalazioni e informazioni pertinenti le misure da adottare;

3. Anche il rilascio di nuove concessioni “Dehors”, il rinnovo delle stesse e il subentro, è soggetto alle condizioni più idonee a minimizzare l’impatto sul suolo pubblico e alla quiete dei residenti in rapporto alla conformazione urbanistica, anche mediante l’eventuale differenziazione tra l’orario di esercizio dell’attività e l’orario di esercizio del dehor.

3.8.2007 n.117.

2. A tal fine il Sindaco potrà consultare le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative per acquisire segnalazioni e informazioni pertinenti le misure da adottare, **tramite un osservatorio che verrà appositamente costituito.**

REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOL

Art. 8 - Limitazione orari con riferimento all'attività di contrasto all'abuso di alcool

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art.50, comma 7, D.Lgs. 267 del 18/08/2000, in relazione alle finalità indicate nell'art. 7, potrà esercitare la propria potestà ordinatoria in materia di orari previo accertamento della sussistenza di particolari criticità e problematiche in relazione ai beni di cui all'art. 1, al fine di contemperare diversi diritti e/o interessi secondo un criterio di adeguatezza e proporzionalità. In particolare egli potrà:
 - a. limitare l'orario delle attività commerciali e di somministrazione e vendita di alimenti e bevande, di attività artigianali alimentari, consumo sul posto e commercio sulle aree pubbliche, a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti quali l'ambiente, l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute e la quiete pubblica, la sicurezza stradale e l'ambiente urbano, anche su richiesta dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, sentito il parere del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, e anche su indicazione dei Municipi;
 - b. ordinare il divieto di vendita e somministrazione di alcolici in determinati orari, oltre a quello legislativamente previsto dall'art.6 del D.L. 3.8.2007 n.117;
 - c. limitare l'asporto di bevande in

Art. 4 – Definizione degli orari della città in relazione al contrasto all'abuso di alcol

1. In relazione ai limiti imposti dalla normativa nazionale, ovvero il divieto di vendita di bevande alcoliche dalla mezzanotte alle ore 6:00 e il divieto di somministrazione delle stesse dalle ore 3:00 alle ore 6:00, gli esercizi che continuano le attività di vendita dopo la mezzanotte sono tenuti a garantire l'impossibilità da parte dei clienti di accedere alle bevande alcoliche riponendo le stesse in aree chiuse come armadi, magazzini, cantine e simili, o anche, nel caso di medie e grandi strutture di vendita, con sbarramento delle corsie e scaffalature in cui sono esposti alcolici.
2. Dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo sono vietati la detenzione e il consumo su aree pubbliche, **escluse le aree date in concessione ai pubblici esercizi**, di bevande alcoliche e analcoliche in contenitori di vetro o di metallo.

REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E
COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL
CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOL

contenitori di vetro e/o metallo.

2. Nelle aree e negli orari soggetti o alle limitazioni di cui sopra, è consentita, ai soggetti abilitati, la somministrazione o la vendita di bevande destinate esclusivamente al consumo sul posto, che non comporti in nessun modo l'asporto di contenitori per le bevande fuori dal locale di vendita.

REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOL

Art. 9 – Funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni

1. Le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni alle norme del presente regolamento sono affidate agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/1981 e s.m.i. ed in particolare alla Polizia Municipale ed alla polizia amministrativa annonaria della Direzione Sviluppo Economico.
2. Le predette funzioni sono esercitate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.

Art. 7 – Funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni

1. Le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni alle norme del presente regolamento sono affidate a tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/1981 e s.m.i. ed in particolare alla Polizia Municipale. Dette funzioni sono esercitate anche dal personale avente qualifica di polizia amministrativa annonaria.
2. Le predette funzioni sono esercitate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.

REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOL

Art.10 – Sanzioni pecuniarie.

1. Salvo diversa disposizione di Legge, le violazioni al Regolamento sono sanzionate ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis del T.U.O.E.L. di cui al Decreto Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.
2. Il pagamento in misura ridotta avviene ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 16 della Legge n. 689/81.
3. La Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art.16 della legge n. 689/81, in deroga alle disposizioni vigenti, richiamate dal comma 2, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta all'interno dei limiti edittali minimo e massimo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1.

Art. 8 – Sanzioni pecuniarie.

1. Salvo diversa disposizione di Legge, le violazioni al presente regolamento sono sanzionate ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis del T.U.O.E.L. di cui al Decreto L.gs. N. 267/2000 e s.m.i.
2. Il pagamento in misura ridotta avviene ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 16 della Legge n. 689/81.
3. La Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art.16 della legge n. 689/81, in deroga alle disposizioni vigenti, richiamate dal comma 2, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta all'interno dei limiti edittali minimo e massimo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1.

REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOL

Art. 11 – Reiterazione delle violazioni.

L'Amministrazione Comunale, a seguito di ripetute violazioni, accertate anche con provvedimento non definitivo, delle disposizioni del presente Regolamento può ridurre l'orario di apertura dei singoli locali.

Art. 9 – Reiterazione delle violazioni.

1. L'Amministrazione Comunale, a seguito di ripetute violazioni, accertate anche con provvedimento non definitivo, degli articoli 4 e 5 ~~le disposizioni~~ del presente Regolamento può ridurre l'orario di apertura delle singole attività.

REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOL

Art. 12 – Provvedimenti relativi ai titoli abilitativi e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate.

1. L'Amministrazione Comunale, per motivi di pubblico interesse, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato, qualsiasi titolo abilitativo di competenza del Comune ed eventualmente chiudere i locali dove si svolge l'attività.
2. Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca, la Polizia Municipale applicherà appositi sigilli ai locali ove venivano esercitate le attività il cui titolo abilitativo sia stato sospeso o revocato.

Art. 10 – Provvedimenti relativi ai titoli abilitativi e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate.

1. In caso di abuso di autorizzazione di polizia - ovvero, ai sensi dell'art. 14 TULPS, di ogni abilitazione che comporta una registrazione nei pubblici registri, come quelle per la somministrazione di alimenti e bevande e quelle del commercio di vicinato acquisite con SCIA - può essere comminata la revoca o la sospensione, ai sensi dell'art. 10 TULPS.
2. Costituisce abuso del titolo abilitativo, sanzionabile con la revoca o la sospensione dell'attività, la violazione reiterata delle condizioni del regime titolo abilitativo nonché l'inosservanza dei provvedimenti delle Autorità competenti, e la violazione, anche unica, del divieto di somministrazione e vendita di alcolici ai minori.
3. Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca, la Polizia Municipale applicherà appositi sigilli ai locali ove venivano esercitate le attività il cui titolo abilitativo sia stato sospeso o revocato.
4. Nel caso di cui al punto precedente, verrà comunque chiuso l'esercizio anche se

REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E
COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI GENOVA – PROVVEDIMENTI PER IL
CONTRASTO DELL'ABUSO DI ALCOL

l'attività di somministrazione o vendita è minoritaria rispetto all'attività principale, con eccezione dei circoli privati, in cui potrà essere inibita solo la somministrazione e non le altre attività associative.